

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dagli on. Rauol Ghisletta, Michela Ferrari-Testa e Giovanni Jelmini per conferire la possibilità giuridica agli enti sussidiati sovracomunali del settore socio-sanitario di sottoscrivere contratti collettivi di lavoro

del 7 ottobre 1998

Motivazione

Con la presente iniziativa chiediamo di approntare la base legale che permetta la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro (CCL) da parte degli enti sussidiati sovracomunali - in particolare Consorzi, ma anche associazioni e fondazioni costituite da comuni - operanti nel settore socio-sanitario: case anziani, servizi di aiuto domiciliare, istituti sociali e servizi autoambulanza.

Questo per garantire norme di funzionamento corrette e condizioni uniformi adeguate agli operatori di un settore alquanto delicato per gli utenti, in un processo decisionale che associa i rappresentanti delle parti in causa (datori di lavoro, associazioni del personale e Stato).

Al momento attuale la sottoscrizione dei contratti collettivi è massiccia per le istituzioni sociali (il CCL esiste dal 1975: 21 istituzioni firmatarie, le maggiori, e 12 istituzioni non firmatarie), completa per i servizi di aiuto domiciliare (il CCL esiste dal 1979: 5 servizi), in crescita per le case per anziani sussidiate per la gestione corrente (il CCL esiste dal 1994: in precedenza varie case anziani aderivano al CCL degli ospedali esistente dal 1972: 14 case per anziani firmatarie e 26 case per anziani non firmatarie; N.B.: sono escluse dal calcolo le case anziani non sussidiate per la gestione).

Questi contratti collettivi sono negoziati tra le parti e con il Dipartimento delle opere sociali, che ne stabilisce la validità quale parametro ai fini del sussidiamento: essi permettono una mobilità del personale da una struttura all'altra (eliminazione delle barriere per il riconoscimento dell'anzianità ai fini di stipendi e vacanze), permettono di trovare sinergie per la formazione personale dei dipendenti (le commissioni paritetiche finanziano numerosi corsi di formazione), permettono un adattamento rapido dell'organico all'evoluzione delle professioni e formazioni socio-sanitarie e consentono di risolvere le controversie tra datore di lavoro e dipendenti in modo veloce e gratuito tramite i tribunali arbitrali di prima e seconda istanza (Commissione paritetica cantonale e Commissioni speciali di ricorso). I contratti collettivi di cui sopra servono da parametro di sussidiamento cantonale: questo significa che una struttura sussidiata può migliorare le condizioni previste dal contratto collettivo, ma solamente assumendosi il relativo maggiore onere finanziario.

La creazione di una base legale come auspicato dalla presente iniziativa è necessaria per risolvere i problemi giuridici sorti recentemente per gli enti sussidiati consortili - ma anche sporadicamente per associazioni o fondazioni formate da comuni - rispetto alla possibilità giuridica di firmare i contratti collettivi sopra menzionati: due recenti decisioni della Sezione enti locali (SEL) hanno contestato tale facoltà al Consorzio casa per persone anziane di Riviera e al Consorzio aiuto domiciliare e infermieristico di Lugano e dintorni. Le motivazioni della SEL vanno nel senso di stabilire che tale possibilità non è data a simili enti di diritto pubblico, in assenza di una chiara ed inequivocabile

base legale nelle leggi di sussidiamento e nella legge sul consorzio dei comuni, nonostante nel caso del Consorzio di Lugano il CCL fosse in vigore da ben 20 anni.

Il Parlamento cantonale ha avuto modo di dibattere a più riprese la questione dell'adozione di contratti di lavoro di diritto privato da parte di enti pubblici del settore ospedaliero e recentemente da parte delle strutture Spitex:

- per quanto riguarda l'Ente ospedaliero cantonale la base legale è costituita dall'art. 17 cpv. 1 lett. c) della legge sugli ospedali pubblici del 20.12.1982: esso stabilisce che il contratto collettivo e i contratti individuali d'impiego sono sottoposti al diritto privato (modifica del decreto legislativo del 20.12.1993, riconfermata di recente dal Gran Consiglio in occasione della discussione dell'iniziativa Staffieri del 14.3.1994);
- per quanto riguarda i futuri Servizi di assistenza e cura a domicilio si tratta dell'art. 15a della legge settoriale votata nel dicembre 1997.

Per motivi di flessibilità e razionalità - oltre che per permettere la prosecuzione di un'esperienza contrattuale positiva portata avanti da vari enti sociosanitari - occorre porre rimedio a queste lacune giuridiche. Precisiamo che la presente iniziativa non comporta ripercussioni finanziarie per l'ente pubblico, ma che si tratta di una modifica puramente formale.

Testo dell'iniziativa

Chiediamo pertanto di introdurre una serie di articoli che specifichi la possibilità per i consorzi, nonché le associazioni e le fondazioni costituite da comuni, di sottoscrivere un CCL di diritto privato nelle leggi che regolano il funzionamento e il sussidiamento degli attuali servizi di aiuto domiciliare, delle case per anziani, degli istituti sociali e per invalidi, dei servizi autolettiga.

Per rendere pienamente valida tale possibilità per i Consorzi del settore sociosanitario chiediamo di iscrivere anche un articolo ad hoc nella legge sul consorzio dei comuni.

- Art. 25a (nuovo) della legge protezione della maternità dell'infanzia, della fanciullezza e della adolescenza del 15.1.1963:
"Le strutture finanziate in base alla presente legge possono sottoscrivere contratti collettivi di diritto privato."
- Art. 8b (nuovo) della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25.6.1973:
"Le strutture finanziate in base alla presente legge possono sottoscrivere contratti collettivi di diritto privato."
- Art. 16a (nuovo) della legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14.3.1979:
"Le strutture finanziate in base alla presente legge possono sottoscrivere contratti collettivi di diritto privato."
- Art. 5a (nuovo) della legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autolettiga del 24.5.1977:
"Le strutture finanziate in base alla presente legge possono sottoscrivere contratti collettivi di diritto privato."
- Art. 36a (nuovo) della legge sul consorzio dei comuni del 21.2.1974:
"I Consorzi sussidiati dal Cantone sulla base di leggi sociosanitarie possono sottoscrivere contratti collettivi di diritto privato".

Raoul Ghisletta
Michela Ferrari-Testa
Giovanni Jelmini